



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 145**  
**Stagione Sportiva 2014/2015**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 111/A, 112/A, 113/A, 114/A, 115/A e 116/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale a carico di Società' e tesserati.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Felice Belloli)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 111/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 47pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Piergiulio PORAZZA, Presidente della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., Valter CAMPARO, Direttore Sportivo della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., Jedaias CAPUCHO NEVES, calciatore tesserato della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.e della società ACQUI CALCIO1911 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
  - Piergiulio PORAZZA per aver interagito, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2014, per il tramite del direttore sportivo della propria società, con l'agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il tesseramento del calciatore Jedaias CAPUCHO NEVES per la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell'art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori;
  - Valter CAMPARO per aver interagito, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2014, con l'agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il tesseramento del calciatore Jedaias CAPUCHO NEVES per la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell'art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori;
  - Jedaias CAPUCHO NEVES per aver interagito, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2014, con l'agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il proprio tesseramento con la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell'art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori;
  - ACQUI CALCIO1911 S.r.l. per responsabilità oggettiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piergiulio PORAZZA nell'interesse proprio e della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., del Sig. Valter CAMPARO, del Sig. Jedaias CAPUCHO NEVES;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di gg. 40 di inibizione nei confronti del Sig. Piergiulio PORAZZA, di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Valter CAMPARO, di

2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Jedaias CAPUCHO NEVES, e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 112/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 184pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Ezio CAPUANO, Allenatore tesserato della società U.S. AREZZO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
  - Ezio CAPUANO in violazione dell'art. 1 bis, art. 5, comma 1 e art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver leso l'onore e la dignità del Sig. Mattia MONTINI, calciatore tesserato per la Soc. U.S. AREZZO S.r.l., pronunciando pubblicamente, in sua assenza, parole discriminatorie;
- Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Signor Ezio CAPUANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 di ammenda nei confronti Sig. Ezio CAPUANO

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 184pf14-15 adottato nei confronti della società U.S. AREZZO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
  - U.S. AREZZO S.r.l. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, art. 5, comma 2, e art. 11, comma 4, del C.G.S., per aver il proprio allenatore Ezio CAPUANO pronunciato dichiarazioni dal contenuto discriminatorio nei confronti del calciatore Sig. Mattia MONTINI anch'esso tesserato per la suddetta società;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro FERRETTI, Presidente dell'U.S. AREZZO S.r.l., nell'interesse della società U.S. AREZZO S.r.l.
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 di ammenda nei confronti della società U.S. AREZZO S.r.l.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 114/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1072pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LA MENDOLA. Presidente della società A.S.D. MILO, avente ad oggetto la seguente condotta:
  - Giuseppe LA MENDOLA per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo C.G.S.), anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione delle gare Milo – Calatabiano del 22.9.13 e Milo – Sporting Club Giardini del 6.10.13, dirigente accompagnatore ufficiale della soc. ASD Milo, sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Caniglia Antonio, non regolarmente tesserato;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LA MENDOLA Giuseppe;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di gg. 40 di inibizione nei confronti Sig. Giuseppe LA MENDOLA

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1072pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Antonio CANIGLIA, tesserato della società A.S.D. MILO, avente ad oggetto la seguente condotta:
  - Antonio CANIGLIA per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.) in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere il suddetto svolto l'attività di allenatore della squadra pur non essendo, all'epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato per la società ASD Milo;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CANIGLIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di gg. 40 di squalifica nei confronti Sig. Antonio CANIGLIA

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1072pf13-14 adottato nei confronti della società A.S.D. MILO, avente ad oggetto la seguente condotta:
  - A.S.D. MILO per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente relativa all'inserimento nelle distinte di due gare del nominativo dell'allenatore Antonio CANIGLIA pur non essendo regolarmente tesserato per la società;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Presidente pro tempore della A.S.D. Milo, Sig. Giuseppe RACITI, nell'interesse della società A.S.D. MILO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. MILO

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio